

ALLEGATO "A"

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI URI- SILIGO-BANARI PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto (2018), addì diciannove (19), del mese di Aprile

TRA

1) IL COMUNE DI URI, con sede in Via Sassari, n.99, C.F. 92081820901, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott.ssa Lucia Cirroni, nata a Sassari il 13/12/1977, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse del Comune rappresentato, di seguito denominato anche come Comune "capofila" o "capo convenzione";

2) IL COMUNE DI SILIGO, con sede in Via Francesco Cossiga, n.42, C.F. 00254280902, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Rag. Mario Sassu, nato a Sassari il 20/09/1968, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse del Comune rappresentato, di seguito denominato anche come Comune "Capofila" o "Capo convenzione";

3) IL COMUNE DI BANARI, con sede in Piazza Antonio Solinas, n.1, C.F. 00257710905, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott. Antonio Carboni, nato a Genova il 07/07/1962, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse del Comune rappresentato;

PREMESSO

che l'art. 98 del D.lgs 18.08.2000, n.267 e l'art.10 del D.P.R. 04.12.1997, n.465 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi di Segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria;

con Decreto Legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n.122, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e attribuite le relative funzioni alla Prefetture – UTG dei Capoluoghi di Regione;

che i Comuni di Uri, Siligo e Banari, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione regionale, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 in data 18/04/2018, n. 6 in data 16/04/2018, n. 16 in data 18/04/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, e allegate alla presente convenzione sotto le lett. A), B) e C), hanno stabilito di svolgere in forma associata il servizio di Segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario per i tre Comuni e hanno individuato quale Comune capofila quello di Uri;

che, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 18.08.2000, n.267, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, SI

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per "Ufficio Regionale competente", si intende la Prefettura UTG di Cagliari che sostituisce il Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali, di cui all'art.98 del D.lgs 18.08.2000, n.267 e al D.P.R. 04.12.1997, n.465.

ART.1 – OGGETTO

Il Comune di Uri (classe III), il Comune di Siligo (classe IV) e il Comune di Banari (classe IV) stipulano la presente convenzione per svolgere in forma associata il servizio di Segreteria dei rispettivi Enti, avvalendosi delle

prestazioni di un unico Segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuto, regolamento o provvedimento dei Sindaci, sono attribuite a tale figura professionale.

ART. 2 – MODALITA' OPERATIVE

Lo svolgimento del servizio associato di segreteria comunale ha decorrenza dal 1 maggio 2018.

L'orario settimanale tra i tre Comuni viene così ripartito:

Comune di Uri: 50% del normale orario di 36 ore settimanali (corrispondente a 18 ore);

Comune di Siligo: 25% del normale orario di 36 ore settimanali (corrispondente a 9 ore);

Comune di Banari: 25% del normale orario di 36 ore settimanali (corrispondente a 9 ore);

I giorni di lavoro saranno concordati tra il Segretario e i Sindaci dei Comuni associati. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle obiettive necessità di ciascuno dei Comuni interessati. A tal fine il Segretario, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei tre Comuni, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle esigenze che si dovessero presentare.

ART.3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione decorre dal 1 Maggio 2018 e avrà termine in data 31 Agosto 2018, per cui tale ultima data corrisponderà all'ultimo giorno di vigenza della presente convenzione tra i Comuni di Uri, Siligo e Banari.

ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario comunale compete al Sindaco del Comune di Uri,

nella sua qualità di capo convenzione, di concerto con i Sindaci dei Comuni di Siligo e Banari.

La revoca del Segretario comunale è ammessa nei soli casi previsti dall'art.100 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997.

Qualora le cause di revoca riguardino tutti e tre i Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997 è curata dal Comune capo convenzione. Qualora le cause di revoca riguardino solamente un Comune convenzionato, la procedura prevista dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997 è dallo stesso curata.

ART.5 – MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel corso della durata della convenzione, potrà essere deciso con l'accordo espresso dai rispettivi Consigli comunali lo scioglimento consensuale anticipato della convenzione che avrà decorrenza dalla data concordata.

Nel corso della durata della convenzione, ciascun comune ha la facoltà di recedere da essa in qualsiasi momento. Il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio comunale dell'Ente interessato e avrà decorrenza dalla data concordata tra i Comuni, o in assenza di accordo, allo scadere dei quindici (15) giorni dall'avvenuta comunicazione con posta elettronica certificata agli altri Comuni della deliberazione del recesso. Analoga comunicazione dovrà essere notificata al Segretario comunale.

Dalla data dello scioglimento consensuale o del recesso, il Segretario dei Comuni convenzionati ricoprirà automaticamente e a tempo pieno l'Ufficio di Segreteria del Comune di Uri capo convenzione, salvo diverso accordo tra i Sindaci e con l'accettazione del Segretario comunale.

Lo scioglimento consensuale anticipato della convenzione dovrà essere

comunicato, a cura del Comune capo convenzione, all'Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale della Sardegna.

Il recesso dovrà essere comunicato, a cura del Comune recedente, all'Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale della Sardegna.

ART.6 – SEDE DI SERVIZIO

La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune di Uri, capo convenzione.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI - SOSTITUZIONI

Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà per le funzioni da lui svolte da ciascuno dei Sindaci interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune di Uri, capo convenzione.

Le assenze per ferie, congedi ordinari e congedi straordinari e permessi sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione e comunicate per conoscenza agli altri Sindaci.

La concessione dell'aspettativa è autorizzata dal Sindaco del Comune capo convenzione, previa intesa con gli altri Sindaci.

Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di eventuali altri incarichi temporanei presso altri Enti compete al Sindaco del Comune capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale, provvederà alla richiesta all'Ufficio regionale competente il Sindaco capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO E RIMBORSO SPESE

Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art.37, comma 1, da a) ad e) in godimento, come stabilito dall'art.45 del vigente CCNL stipulato in data 16.05.2001.

Il trattamento economico suddetto dovuto al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, sono erogati dal Comune capo convenzione.

Per l'espletamento del servizio da un Comune associato all'altro è altresì riconosciuto al Segretario delle segreterie convenzionate il rimborso delle spese di viaggio, con l'utilizzo del mezzo proprio, attualmente fissato nella misura di 1/5 di benzina verde per ogni chilometro, salvo adeguamento in caso di variazione, nella misura stabilita dalla normativa vigente.

ART.9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I Comuni convenzionati concorreranno nelle spese per la corresponsione al Segretario dei compensi di natura ordinaria, comprese le indennità, gli oneri riflessi, nonché le spese di partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Il riparto delle spese di cui sopra avviene sulla base degli orari indicati all'art. 2 e precisamente:

50% a carico del Comune di Uri

25% a carico del Comune di Siligo

25 % a carico del Comune di Banari

Saranno contabilizzati e anticipati dal Comune capo convenzione, il quale comunicherà ai Comuni di Siligo e Banari il dettaglio delle spese sostenute in

entro il 31 Agosto 2018. I Comuni di Siligo e Banari provvederanno al rimborso degli importi a loro carico entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta.

I diritti di rogito, l'indennità di risultato ex art.42 CCNL 16.05.2001, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione ex art.41 CCNL 16.05.2001, nonché ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Comuni convenzionati o dovuti in virtù di disposizioni statutarie, regolamentari o per decreto del Sindaco, saranno pagati direttamente dai Comuni a favore dei quali le prestazioni sono rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

Il rimborso delle spese per trasferte o missioni effettuate nell'interesse di uno solo dei Comuni convenzionati, verrà corrisposto al Segretario direttamente del Comune interessato.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, come richiamate in premessa, sarà inviata alla Segreteria UTG di Cagliari, a cura del Comune capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Uri

Il Sindaco del Comune di Siligo

Il Sindaco del Comune di Banari

